NUOVE NORME SULLE ANTICIPAZIONI DELLE RETTE DI SPEDALITA' AI NOSOCOMI DELLA REPUBBLICA

Art. 1

Le disposizioni contenute nel decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 36, recante norme sulla riscossione delle rette di spedalita', richiamate in vigore dalla legge 9 aprile 1953, n. 307, con effetto fino al 30 giugno 1957, sono prorogate al 30 giugno 1962, con le aggiunte e le modifiche contenute nella presente legge.

Versione in vigore dal 9 agosto 1957, non più in vigore dal 1 luglio 1962 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuove norme sulle anticipazioni delle rette di spedalita' ai nosocomi della Repubblica
Estremi	Legge 8 luglio 1957, n. 579
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 luglio 1957

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuove-norme-sulle-anticipazioni-delle-rette-di-spedalita-ai-nosocomi/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it